

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali e' stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti

petroliferi per l'anno 2008

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2008 ammontano a 14.848.342 tonnellate complessive di cui 12.010.421 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2007 e 2.837.921 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2007, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a 955.517 tonnellate complessive cosi' suddivise:

- categoria I: t. 416.213 tonnellate;
- categoria II: t. 273.201 tonnellate;
- categoria III: t. 266.103 tonnellate.

3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2007 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 11.054.903 tonnellate complessive cosi' suddivise:

Categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.279.432 tonnellate;

Categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.744.274 tonnellate;

Categoria III (oli combustibili): 1.031.198 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:

- categoria I: 636.949 tonnellate;
- categoria II: 1.894.435 tonnellate;
- categoria III: 306.537 tonnellate.

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra

i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti cosi' definiti:

a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2007:

categoria I: 19,2491%;

categoria II: 22,4458%;

categoria III: 17,2302%.

b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2007:

categoria I: 23,63%;

categoria II: 23,63%;

categoria III: 23,63%.

2. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati sulla base del fattore di conversione che verra' reso noto nelle lettere di cui all'art. 2 comma 2.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.

La scorta potra' altresì essere sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.**Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte**

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0,00 del giorno 1° luglio 2008. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.

2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte potra' essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nel precedente art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.**Ulteriori disposizioni**

1. Contro il presente decreto e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.